



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Ufficio III -

AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI PREPOSTI
AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
L O R O S E D I

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
STATALI

L O R O S E D I

AI COORDINATORI DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E
DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARI
L O R O S E D I

AI SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA
DI BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE
PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA
ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DGSP UFFICIO V

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

P.C. AL GABINETTO DEL MINISTRO -SEDE

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI - S E D E

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Piazza Monte Citorio, 121 - 00186 ROMA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Ufficio III -

OGGETTO: AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Nota del 16-3-2017 prot. U.0010074 . Diffusione di dati personali riferiti ad alunni. Invito a conformarsi.

A seguito di alcune specifiche criticità sorte in relazione alle modalità di pubblicazione da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado (di seguito "scuole") del curriculum dello studente dell'ultimo anno, l'AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ha ritenuto di fornire al MIUR chiarimenti e indicazioni.

A riguardo, nelle more di una opportuna rivisitazione, unitamente al Garante e al Ministero delle Politiche Sociali, della circolare precedentemente emanata dal MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 agosto 2011, e quindi dell'intera materia concernente le modalità attuative in ambito scolastico dell'attività di intermediazione in relazione alla disciplina concernente la protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pubblicazione dei *curricula* degli studenti dell'ultimo anno, si trasmettono, in allegato, le "*Indicazioni operative dello stesso Garante sull'art. 96 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice) in tema di trattamento dei dati personali degli studenti da parte delle istituzioni scolastiche per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale*", con preghiera di garantirne la più ampia diffusione tra le istituzioni scolastiche.

Tali indicazioni concernono, infatti, una fattispecie (quella, appunto, di cui all'art. 96 del Codice, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) per molti aspetti analoga all'intermediazione e possono, quindi, risultare utili anche al fine di svolgere tale ultima attività garantendo la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli studenti, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Ciò premesso, si precisa che l'intermediazione è l'attività svolta a favorire l'incontro tra la domanda di lavoro, orientamento professionale o attività formative di uno specifico committente e l'offerta disponibile sul mercato.

In particolare, l'intermediazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che gli intermediari autorizzati si limitino - a determinate condizioni - a rendere pubblici e gratuitamente accessibili i *curricula* degli studenti, per almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

Ne consegue, in primo luogo, che le scuole non possono disporre *ex officio* la diffusione dei *curricula* degli studenti, necessitando piuttosto di un'esplicita richiesta da parte dello studente a che venga favorito l'incontro tra la sua domanda con le possibili offerte di lavoro.

Pertanto, non risultano adeguati meccanismi di adesione all'iniziativa strutturati con la formula del c.d. "*opt-out*", in base al quale le scuole rendono noto di procedere alla diffusione dei *curricula*, salva diversa determinazione dell'interessato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Ufficio III -

L'interessato, inoltre, deve essere posto nelle condizioni (e deve esserne pienamente consapevole) di poter, in ogni momento, revocare la sua richiesta con l'effetto di fermare l'ulteriore diffusione, da parte delle scuole, dei suoi dati personali. Ciò, ferma, ovviamente, restando la legittimità delle operazioni di trattamento effettuate prima della revoca.

La richiesta dell'interessato costituisce una vera e propria manifestazione di volontà. Come tale, in analogia a quanto previsto per il consenso, affinché possa considerarsi valida e consapevole, è necessario che sia preceduta da un'ideale informativa sul trattamento dei dati personali e che sia libera, specifica e, come detto, revocabile (art. 23 del Codice).

Le scuole, quindi, devono - nelle modalità e con gli strumenti più adeguati - fornire idonea informativa in ordine al trattamento di dati personali effettuato nell'esercizio dell'attività di intermediazione, ai sensi dell'art. 13 del Codice.

La diffusione dei dati personali degli studenti può concernere unicamente determinate categorie di informazioni, quelle cioè c.d. curriculari relative, quindi, alla carriera di studio e alle esperienze lavorative dello studente. A tal fine può tenersi conto dello schema di *curriculum vitae* predisposto in allegato al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011, recante "Modalità attuative di interconnessione a ClicLavoro di Università ed altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione".

Con riferimento ai tempi di diffusione del *curriculum vitae* dello studente, si ricorda che costituisce un principio generale della protezione dei dati personali, quello di proporzionalità, in base al quale, tra l'altro, i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice.

La pubblicazione di dati personali degli studenti è consentita soltanto per il tempo necessario e appropriato rispetto all'obiettivo perseguito. Tale lasso di tempo, nel caso in esame, è espressamente individuato dalla legge in "almeno 12 mesi". Deve ritenersi, quindi, che gli intermediari possono diffondere i dati per un periodo di tempo superiore solo su esplicita richiesta del soggetto interessato.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Rosa De Pasquale